

Autorizzazione Unica: il TAR detta i tempi

PUBBLICATE DUE SENTENZE EMANATE DAI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI DELLA CALABRIA E DELLA PUGLIA CHE RICHIAMANO AL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL VIA LIBERA PER DIVERSI IMPIANTI FOTOVOLTAICI



Nello scorso mese di febbraio sono state pubblicate due interessanti pronunce del Giudice Amministrativo in tema di procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici: la sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione I, 27 febbraio 2012, n. 230 e la sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione I, 10 febbraio 2012, n. 339.

I fatti che hanno dato luogo alla sentenza del TAR Calabria possono essere così sintetizzati.

Nel corso del 2009 una società richiedeva di poter installare in diverse località della Provincia di Crotona 19 impianti alimentati da fonte fotovoltaica. A distanza di oltre un anno dalla presentazione di tali istanze senza che l'amministrazione si fosse pronunciata sulle stesse, la società decideva di trasmettere all'Ufficio per la Valutazione di Impatto Ambientale la documentazione relativa ai progetti, al fine di avviare essa stessa la procedura di verifica preliminare di impatto ambientale.

Successivamente la società diffidava la Regione ad avviare il procedimento di Autorizzazione Unica, evidenziando che era ampiamente decorso il termine di 180 giorni allora previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ai fini della conclusione del procedimento. Come unico riscontro la società riceveva una richiesta di integrazione documentale a cui ottemperava. Tuttavia nemmeno a fronte di tale adempimento, la Regione provvedeva a concludere il procedimento in Conferenza di servizi e ad autorizzare la società a trasmettere i documenti per la procedura di VIA. La società proponeva dunque ricorso al TAR, domandando fra l'altro di accertare se la Regione avesse l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 180 giorni, decorrente dal momento dell'integrazione documentale da parte della società medesima.

Con la sentenza in esame il TAR ha compiuto una puntuale ricostruzione dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili e così in particolare ha evidenziato:

- che in base alle sentenze della Corte Costituzionale 29 maggio 2009, n. 166 e 6 novembre 2009, n. 282, l'energia prodotta da

impianti eolici e fotovoltaici è classificabile fra le "fonti energetiche rinnovabili";

- che dunque alla materia si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 dicembre 2002, n. 387, il quale, nella formulazione allora vigente, prevedeva un termine massimo di 180 giorni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 124 dell'1 aprile 2010, ha affermato il principio in base al quale "la previsione di un termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento unico, volto al rilascio di un'autorizzazione unica costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa";
- che in forza di specifici impegni internazionali e comunitari (direttive 2001/77/CE e 2006/32/CE, Protocollo di Kyoto, ratificato e reso esecutivo con legge n. 120 del 2002) lo Stato deve raggiungere l'obiettivo dell'incremento della produzione dell'energia da fonti rinnovabili.

Sulla base di tali principi il TAR è così giunto alla conclusione che la condotta della Regione si era posta in contrasto con il principio fondamentale previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che esigeva la conclusione del procedimento entro il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica.

Il Giudice amministrativo ha pertanto dichiarato l'obbligo della Regione di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all'istanza della Società ricorrente entro il termine di 180 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza medesima.

In una vicenda analoga, il TAR Puglia ha ribadito il principio dell'obbligo dell'Ente regionale di concludere il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica entro il termine di 180 giorni previsto dal citato articolo 12, comma 4 nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa.

Lo stesso tribunale ha altresì chiarito che tale termine doveva essere inderogabilmente osservato anche nel caso in cui il termine previsto dalla normativa

regionale per la conclusione del connesso sub-procedimento di valutazione di impatto ambientale risultasse pari o superiore al predetto termine di 180 giorni. Rispetto a quanto affermato nelle richiamate sentenze deve tuttavia darsi conto che, con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 4 dell'art. 12 sopra richiamato è stato modificato ed attualmente stabilisce che "Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale".

Lo stesso decreto ha specificato che la modifica apportata al testo dell'art. 12, comma 4, trova applicazione rispetto ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, intervenuta il 29 marzo 2011. Per effetto di tale modifica, il termine di 180 giorni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica che, come sopra specificato, andava rispettato anche nel caso in cui si fosse resa necessaria la valutazione di impatto ambientale è inevitabilmente destinato a dilatarsi in maniera considerevole soprattutto nei casi di sottoposizione a VIA.

Per la sola "verifica di assoggettabilità" alla valutazione di impatto ambientale, l'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede un termine complessivo di 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di presentazione del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale (che può protrarsi fino a 120 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale), cui va aggiunto il termine di 90 giorni previsto dall'art. 12 comma 4 oggi vigente.

Se poi si tratta di un progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale la relativa procedura deve essere conclusa in 150 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 152/2006; tuttavia tale termine può essere prolungato in casi di particolare complessità e quando siano necessarie integrazioni documentali.

Anche in questo caso a tale tempistica dovrà poi aggiungersi il termine di 90 giorni ora previsto dall'art. 12 comma 4 sopra richiamato.

È auspicabile quanto meno che, a fronte della previsione normativa intervenuta, che comporta l'allungamento dei tempi necessari per ottenere l'Autorizzazione Unica, i Giudici Amministrativi ribadiscano che le Amministrazioni non possono in alcun caso oltrepassare i termini previsti dalla legge per i diversi adempimenti.

Sotto altro profilo sorge spontaneo domandarsi se la modifica normativa intervenuta si ponga in linea con la normativa europea (avente natura vincolante per lo Stato italiano) volta ad incentivare l'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Tale normativa europea impone tra l'altro che le procedure amministrative nazionali siano "proporzionate e necessarie", oltreché "semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato" (art. 13 della Direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE).

La stessa normativa europea ha altresì individuato obiettivi nazionali vincolanti per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020; l'obiettivo assegnato allo Stato italiano è pari al 17%. Riuscirà l'Italia a raggiungere tale obiettivo?

Riccardo Marletta

Avvocato in Milano

riccardo.marletta@studiolegalebelvedere.com

www.studiolegalebelvedere.com